

SCHEMA DI CONTRATTO IN UNO CON IL CAPITOLATO PER IL
RIFORMIMENTO DI ACQUA POTABILE ALLE ISOLE TREMITI

Repertorio n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ACQUA POTABILE ALLE ISOLE TREMITI MEDIANTE L'IMPIEGO DI NAVI ABILITATE PER TALE INCOMBENZA, PER UN PERIODO DI TRE ANNI.

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione), in questo atto rappresentata da

E

.....(di seguito denominato Appaltatore) con sede in alla via, Codice fiscale, in questo atto rappresentato dal....., nato a il....., nella qualità di..... e residente per la carica presso

PREMESSO

- che, con A.D. n. _____ del _____, il Dirigente del Servizio Affari Generali ha deliberato l'indizione della gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile alle isole Tremiti mediante l'impiego di navi abilitate per tale incombenza, per un periodo di tre anni;

- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, preso atto delle risultanze finali in merito alle offerte pervenute e verificate, a cura dell'Ufficio competente, le prescrizioni di cui all'art. 9 del disciplinare di gara, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a _____ Via _____ città _____, Partita IVA _____ per il prezzo complessivo di € _____.

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente contratto.

Pertanto, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1
FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell'A.D. n. _____ del _____ del Dirigente del Servizio Affari Generali;
- c) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici _____, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2
OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione del servizio di trasporto di acqua potabile alle isole Tremiti mediante l'impiego di navi abilitate per tale incombenza.

Nel dettaglio, la ditta _____, che nel seguito del presente atto sarà denominata semplicemente "ditta", si obbliga a rifornire alle Isole per un triennio a decorrere dal _____, esclusivamente a mezzo di navi cisterne, i seguenti quantitativi di acqua potabile:

- metri cubi 27.600 circa, complessivi per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - metri cubi 6.000 circa, complessivi per i restanti mesi dell'anno;
- totale complessivo annuo metri cubi 33.600.

La ripartizione mensile dei succitati quantitativi è indicativa, in quanto le Autorità locali, per inderogabili esigenze temporanee, possono richiedere per iscritto alla ditta, fermo restando il quantitativo globale annuo di acqua da trasportare fissato dal contratto, variazioni compensative nell'arco dell'anno.

Di tali variazioni la ditta dovrà esibire documentazione al momento della presentazione delle fatture per il pagamento.

I quantitativi di acqua di cui al presente articolo vanno ripartiti fra i serbatoi comunali delle isole Tremiti, il serbatoio del faro della Marina Militare dell'isola di S. Nicola, della nuova cisterna del Colle dell'Eremita dell'isola di S. Domino e di quello del faro nell'isola di Capraia, secondo indicazioni che verranno fornite all'appaltatore dal Sindaco delle isole Tremiti.

La ditta si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nel presente articolo.

Prima dell'inizio dell'attività, la ditta dovrà essere munita di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art.57 comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs.163/2006.

ART. 4

OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta si obbliga a provvedere al completo riempimento dei serbatoi indicati nel precedente art. 2 nei primi giorni del servizio ed a ripartire in ciascun mese, per il periodo maggio/settembre, detti quantitativi di acqua in relazione alla capacità dei serbatoi. Nel restante periodo ottobre/aprile la ditta si obbliga a rifornire i quantitativi mensili con periodicità non superiore al bimestre.

E' consentito, comunque, al Sindaco delle isole Tremiti richiedere per iscritto alla ditta, per inderogabili esigenze temporanee e fermo restando il quantitativo globale di acqua da trasportare fissato dal contratto, variazioni compensative nell'arco dell'anno.

Di tali variazioni la ditta dovrà esibire documentazione al momento della presentazione delle fatture per il pagamento.

La Regione Puglia potrà, per particolari esigenze, richiedere anche in via urgente l'aumento o diminuzione della frequenza dei trasporti senza che la ditta possa per questo pretendere compensi particolari o sovrapprezzi.

Resta, in ogni caso, salva la facoltà per la Regione Puglia di avvalersi del disposto di cui all'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n.2440, che prevede, qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione nelle forniture, che l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto. In casi eccezionali e di cause di forza maggiore potranno essere autorizzate forniture anche in eccedenza al predetto limite.

ART. 5
IDONEITA' DELLE NAVI

Il servizio dovrà essere effettuato a mezzo di navi cisterna per le quali è stata dimostrata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto,

- la disponibilità effettiva sino al,
- l'idoneità tecnico - sanitaria delle stesse al trasporto di acqua potabile, attestata mediante autorizzazione per il trasporto marittimo di acqua potabile, rilasciata ex art. 2 del Decreto Interministeriale n.474 del 10 ottobre 1988 in seguito ad accertamento effettuato da apposita commissione tecnica, di cui all'art. 5 del citato Decreto Interministeriale. Tale autorizzazione dovrà essere posseduta dal concorrente quale che sia la nazionalità della nave di cui propone l'utilizzo;
- la portata attestata da un certificato del R.I.Na., di data non anteriore a 6 mesi, dal quale deve risultare per ciascuna nave la portata netta, ovvero, il peso dell'acqua che le navi possono trasportare, o equivalente certificazione per le imprese straniere.

Le suddette navi non potranno essere sostituite con altre navi cisterna se non previa autorizzazione della Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Affari Generali.

Analoga autorizzazione sarà necessaria per l'espletamento del servizio a mezzo di un numero maggiore di navi cisterna.

La richiesta di autorizzazione, sia per la sostituzione che per l'immissione in servizio di altre navi cisterna, dovrà essere corredata di documentazione analoga a quella sopra descritta.

ART. 6
ATTREZZATURA DELLE NAVI

La ditta si impegna ad attrezzare le navi abilitate al servizio con idonee manichette per il raccordo ai punti di presa e di scarico nonché di pompe per il necessario sollevamento di prevalenza monometrica.

La portata continua di funzionamento in scarico dovrà essere contenuta entro i limiti consentiti dalla capacità degli impianti di ricezione.

La ditta si impegna, altresì, ad adeguare la propria attrezzatura agli impianti esistenti a terra sia per il carico che per la discarica dell'acqua potabile.

Ove la Regione Puglia ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che la nave o le navi non corrispondono pienamente alle esigenze del servizio da espletare, la ditta è tenuta a sostituire le attrezzature giudicate insufficienti od inidonee con altre

adeguate ovvero a sostituire le navi, ove ciò fosse necessario, il tutto a sua totale cura e Spese.

Qualora una delle navi si perdesse o si rendesse inutilizzabile la Ditta dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altre idonea nave.

E' stabilito comunque che, ove una inadempienza anche parziale temporanea ed involontaria della Ditta dovesse porre in difficoltà l'alimentazione idrica delle isole Tremiti, la Regione Puglia, previo preavviso telegrafico, può disporre di acqua anche in via di emergenza per assicurare la continuità e la regolarità della suddetta alimentazione.

Le spese conseguenti verranno addebitate alla Ditta inadempiente.

ART. 7

ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Conseguentemente, l'Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali in materia di personale impiegato, la Regione, previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto.

Tale trattenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà attestato che l'Appaltatore si sia posto in regola, né l'Appaltatore potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 8

IDONEITA' E CONDIZIONI DI NAVIGABILITA' DELLE NAVI

La ditta ha l'obbligo di mantenere le navi adibite al servizio nelle prescritte condizioni di navigabilità.

La ditta si obbliga, altresì, ad esibire a richiesta della Regione Puglia le certificazioni delle competenti Autorità Sanitarie sulla idoneità in ogni momento delle attrezzature di bordo al trasporto di acqua potabile nonché sulle condizioni di efficienza della nave.

ART. 9

PORTI DI PRELIEVO DELL'ACQUA POTABILE IN PROVVISATA E COSTI DELL'ACQUA

La ditta dovrà, salvo casi eccezionali e preve disposizioni della Regione Puglia, prelevare l'acqua in provvista dalla condotta di adduzione al porto di Manfredonia di proprietà dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, che fornirà i quantitativi necessari e comunque nella misura di mc.....a prelievo tutti i giorni e durante tutto il giorno.

Il costo dell'acqua, comprensivo di IVA, addizionale, aggio ecc. è a carico della Regione così come il costo di eventuale contratto di utenza con l'E.A.A.P..

ART. 10

COMPENSI PER PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO E DICARICA DELL'ACQUA

Per il prelievo, il carico, il trasporto e la scarica a destinazione dell'acqua potabile verranno corrisposti alla ditta Euro..... (Euro.....) al netto cubo più IVA (importo riveniente dalle risultanze di gara).

Il prezzo contrattuale offerto in sede di gara si intende fisso per il primo anno del rapporto contrattuale. Successivamente all'impresa Appaltatrice potrà essere concessa, su esplicita e documentata richiesta, la revisione del corrispettivo, operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione del servizio, come disposto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 11

COMPENSIVITA' NEL PREZZO DI TUTTI GLI ONERI PARTICOLARI

Il prezzo di cui al precedente art. 10 è comprensivo oltre che del compenso sul servizio di trasporto dell'acqua anche di tutti gli oneri particolari che comunque possano gravare sul servizio medesimo.

Sono, peraltro, a carico della ditta i seguenti oneri:

- avarie dipendenti dalla navigazione e dalle manovre nei porti o rade;
- costo di riparazioni, manutenzioni, verifiche ecc.
- soste o ritardi per eventi meteorologici;
- perdita della nave o navi o del carico ;
- pratiche e tasse portuali e sanitarie;
- inquinamento accidentale del carico;
- tasse di ormeggio o doganali;
- tempi morti determinati da indisponibilità dei punti di ormeggio per fatto dipendente dell'autorità portuale;

- oneri conseguenti a scioperi dei marittimi o portuali;
- pulizia e disinfezione imposte dall'autorità Sanitaria o Portuale;
- lavoro notturno o festivo;
- assicurazioni in genere;
- danni a terzi;
- onere del percorso di ritorno a vuoto.

ART.12

OBBLIGO DELLA DITTA A GARANTIRE LA POTABILITA' DELL'ACQUA

La ditta garantisce, secondo la normativa vigente in materia, la potabilità dell'acqua anche durante le fasi del trasporto e dovrà adottare, pertanto, tutti i provvedimenti igienici e di ogni altra natura necessari perché le caratteristiche dell'acqua non siano alterate durante il carico, trasporto e lo scarico.

Di qualsiasi alterazione ed in particolare di ogni sorta di inquinamento dell'acqua, la ditta rimane unica e diretta responsabile.

La Regione Puglia si riserva, comunque, la facoltà di eseguire direttamente o di far eseguire dalle competenti Autorità Sanitarie tutti gli accertamenti che riterrà opportuni con analisi su campioni prelevati allo scarico. L'esercizio di tale facoltà da parte della Regione Puglia non solleva, tuttavia, in alcun modo la ditta dalle responsabilità di cui sopra.

ART.13

OBBLIGO DELLA DITTA DI AVVERTIRE TEMPESTIVAMENTE IL COMUNE INTERESSATO PER LA DISCARICA

La ditta si obbliga a preavvertire tempestivamente il Sindaco delle isole Tremiti, secondo intese raggiunte con lo stesso, dell'arrivo di ciascun carico di acqua al fine di consentire allo stesso di predisporre il personale e le attrezzature necessarie per l'immagazzinamento e la misurazione volumetrica dell'acqua potabile trasportata.

Dei carichi trasportati mensilmente la ditta trasmetterà alla Regione Puglia -Servizio Affari Generali- le relative cubificazioni accertate dal Sindaco delle isole Tremiti.

ART.14

PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il pagamento della somma dovuta alla ditta per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, oggetto del presente contratto, verrà eseguito su presentazione di fatture.

Ad ogni fattura dovrà essere allegata una dichiarazione del sindaco delle isole Tremiti attestante il quantitativo di acqua consegnata, i giorni e le ore in cui è stata effettuata la consegna e che la consegna è avvenuta nei termini previsti dal preavviso come da art.13 del presente contratto.

ART.15

DIRITTO DI ESEGUIRE ISPEZIONI

La ditta riconosce alla Regione Puglia il diritto di eseguire o far eseguire ispezioni a bordo.

ART.16

CAUZIONE

La Ditta dovrà presentare idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità di cui alla Legge n. 348/82 (numerario o titoli di Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa) che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute. In caso di cauzione in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente **n. 60225323** intestato a REGIONE PUGLIA – Tasse, tributi e proventi Regionali – Bari ; in caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa queste dovranno avere sottoscrizione autenticata da notaio, dovranno essere incondizionate e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività su semplice richiesta scritta della REGIONE PUGLIA, nonché con esplicita rinuncia ad eccepire il decorso del termine ex art. 1957 cod. civ.;

ART.17

DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

La ditta si impegna a non cedere o subappaltare in tutto o in parte il Servizio oggetto del presente contratto.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

ART.18

TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta si impegna ad ottemperare agli obblighi di legge in materia di tutela dei lavoratori e al rispetto delle condizioni

normative e retributive previste dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro di categoria.

Resta convenuto che la Regione Puglia si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto ancora dovuto, fino alla concorrenza del 20% (ventiperceto) dell'importo totale del contratto, qualora la ditta contraente venisse denunciata al competente Ispettorato Regionale del Lavoro per inadempienza degli obblighi di cui innanzi.

L'importo trattenuto sarà corrisposto alla ditta contraente soltanto dietro autorizzazione del competente Ispettorato Regionale del Lavoro, né la ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorte a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

ART. 19 PENALITA'

Qualora la ditta non esegua tempestivamente il servizio appalto in relazione ai tempi ed ai quantitativi fissati come da art. 2, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,50%, sull'importo del trasporto stesso, fino al massimo del 5%.

E' fatta comunque salva la facoltà della Regione Puglia, sia in caso di ritardo sia per qualsiasi inadempienza, di dichiarare decaduta la ditta dal proseguire l'appalto e di affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'appalto stesso, ovvero risolvere con semplice provvedimento amministrativo il contratto con l'incameramento della cauzione.

Avverso il provvedimento di applicazioni di penali la ditta, ove il ritardo sia dovuto al caso fortuito o forza maggiore, può presentare ricorso alla Regione Puglia entro trenta giorni a decorrere dalla data di ammissione al pagamento del relativo mandato.

La Regione, qualora l'Appaltatore non proceda al pagamento della penalità applicata, potrà recuperare la somma corrispondente prelevandola dalla cauzione definitiva.

ART.20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà automaticamente risolto, oltre che nelle ipotesi previste a punto 20 del disciplinare di gara, qualora iniziative a carattere nazionale, regionale o locale consentissero alle isole Tremiti l'approvvigionamento autonomo di acqua potabile prima della scadenza contrattuale.

Inoltre, la Regione ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, con incameramento automatico

della cauzione definitiva e senza pregiudizio per ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- b) mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
- c) accertata consapevolezza di evasione fiscale e frode;
- d) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- e) abbandono dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- f) cessione del contratto;
- g) accertata e ripetuta insoddisfazione dei fruitori dei servizi contrattuali per disservizi o inadempienze imputabili al soggetto appaltatore;
- h) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

In tali casi la Regione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore, con raccomandata a.r., di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

La risoluzione del contratto è disciplinata, altresì, dal punto 21 del Disciplinare di gara che qui si intende integralmente riportato.

ART. 21 FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso _____ in _____ alla via _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 23

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Raffaella Ruccia, A.P. Contratti di Rilevanza Comunitaria.

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.